

L'anno milleottocentoventiquattro il dì 20 Marzo nella Casa Comunale di Testaccio

Radunatosi il Decurionato del Comune sudetto in numero opportuno e sotto la presidenza del Signor Sindaco Signor Antonio Scala per divenire alla renovazione de' Statuti di Polizia Urbana e Rorale giusta l'invito del Signor Sottointendente sotto il dì 24 novembre.

Il Decurionato sudetto visto ed inteso il detto foglio, visto l'articolo 279 delle Leggi Civili 12 Dicembre 1816, a unatimamente deliberato di fissare i seguenti statuti di Polizia Urbana da redigersi in doppio.

1. Tutti i generi che si metteranno per consumarsi in questo Comune saranno prima di esporsi alla vendita visti ed esaminati dal Corpo Municipale sotto pena della perdita del genere a pro del Comune.
2. L'assise di tutti i generi saranno fissate nella Casa Comunale dal detto Corpo Municipale.
3. quei venditori che si servono di Misure non zeccate, o pesi scarsi, o consegnano la robba di minor peso o misura saranno multati per carlini 15, e perderanno la robba venduta.
4. Quei che vendono de' commestibili qualunque senza permesso dell'autorità municipale saranno multati di carlini 15, non esclusi i venditori di vino di seconda mano, ed essendo regidivi sarà punito con un giorno di carcere.
5. Qualsivoglia cittadino che venda il genere più dell'assisa sarà muldato di carlini 15 per ogni manganza, ed essendo regitivo di carlini 30 oltre l'arresto di 24 ore.
6. Quei venditori o mercanti qualunque che negano riceversi le monete tarriffate e riceuto con Ordine nel nostro Regno saranno muldati di carlini 15 per ogni manganza.
7. Quei bottegai che non ignudono le loro botteche a quella ora stabilita dal Sindaco saranno muldati di carlini dieci.
8. Quelli che necano il genere già esposto al pubblico ed assisato, o nascondessero fraudolentemente il detto genere per vantaggiare la loro vendita, o per qualsivoglia altro dolo saranno muldati di carlini 30.
9. Che tutti i somarrari nel traficare vino dalle candine proprietarie alli macanzini de' compratori debbano avvalersi di barrili zeccati, o del peso di rotole cinquanta netto di tara, altrimenti saranno multati di carlini venti, ed essendo regitivi soffrirà três giorni di arresto, oltre la citata multa. Questo articolo averà luogo anche per gli asinari de' luoghi limitrofi di questo Comune, che vengano a traficare vino, introducendolo in esso, e similmente contro gli bottegai zecatori che sarà destinato dal Corpo Municipale, trovandosi però il barrile zeccato.
10. Qualsivoglia somarraro non potrà bere o far bere ad altri i barrili che trasporta, né potrà esso prendersi da detti barili vino di qualsivoglia maniera, od indi adacquarlo o di adulterarlo strada facendo o in qualunque altro modo, questi sono muldati di ducati sei, 6 per ogni manganza od giorni três di arresto, oltre alle pene minacciate dalle Leggi in vigore per causa di furto ed in caso de regitivo sarà sospeso per un anno a poter esercitare il mistiere.
11. I fornaj, che faranno il pane mangante di peso, mal cotto o di farina adulterata debbano essere condannati per la prima volta alla perdita del pane col dispenzarlo a' poveri e multati di carlini quindici per la seconda volta infra i sei mesi colla carcerazione di giorni três e carlini trenta di multa, e nella terza e quarta infra i dodici mesi alla multa di ducati sei a favore del Comune, e proibirsi per sempre la palizzazione. Il sudetto regolamento debba aver luogo angora per quelli fornaj, che faranno mancare il pane nei loro forni per due ore continue, quanto poi si comprende essere avvenuto per dolo del medesimo, e proibito benanche a medesimi tenere presso di essi o nei loro forni spazzatore o semola essendo questo un genere fraudolente, sotto pena della perdita di detto genere ed alla multa di ducati três.

12. Che tutti i bottegai che avranno pane da' fornai per venderlo di cattiva qualità, o di scarso peso lo debbano subito palesare al Sindaco, o primo Eletto, e non facendolo debbano multati in solitu con i fornaj per la sola multa di carlini quindici sempre che però si rimarrà nella bottega il pane in contravvenzione, questo articolo deve applicarsi a venditori di qualsivoglia altro genere.
13. È proibito a tutti i venditori di qualsivoglia genere, i fruttaiuoli e pescivendoli di servirsi di pesi che non sono di bronzo o di ferro e ciò per li venditori in bottega da rotoli due a basso, e per li venditori in piazza da un rotolo in sotto. I controventori saranno multati a giudizio dell'Autorità Municipale a non oltrepassare i carlini dieci, né meno di três.
14. Che tutti i pescatoj che vengono a pescare nei mari di questo Comune, sono tenuti a consegnare a persona destinata da questo Corpo Municipale il quarto del pesce che prendano per godo de' naturali a quel prezzo che i medesimi consegnano a' loro recivitori, sotto pena della perdita del pesce e la multa di ducati três ed essendo recitivi di ducati sei.
15. Che i pescivendoli debbano presentarsi all'assise con qualsivoglia sorta di pesce per riceverla dal Corpo Municipale senza durre alcuna scusa e mangando i sudetti debbano essere multati per la prima volta a carlini cinque e dieci la seconda.
16. Che tutti i bottegai e venditori sempre che introducano nelle loro botteche genere di qualsivoglia sorte debbano immediatamente cercare l'assiso e trascriverlo nella tabbella de' prezzi per conoscere le variazioni ed ogni qualvolta si trovasse un genere in bottecha intromesso e non trascritto nella tabbella saranno multati di carlini quindici.
17. Tutti i farinaj che introducono le farine di qualsisia qualità ed a qualsivoglia luogo sono nell'obbligo di presentare al Corpo Municipale i documenti in regola dal quale doveranno essere assisati con un'assisa generale, tanto per quelle farine che si vendono a' particolari, che per la publica palizzazione.
18. Si stabilisce finalmente che in tutti sopradetti casi in cui la multa non si potesse eseguire per conosciuta impotenza a riscuotersi il pagamento, che si dirizza contro qualsivoglia controvendore, allora il multato dovrà fare giorni três di carcere, o più a norma del Codice Penale in vigore. E s'è sciolta la seduta.

Antonio Di Scala Sindaco
Gaetano Di Scala
Nicolanello Scala

L'anno milleottocentoventiquattro il 20 marzo nella Casa Comunale di Testaccio proseguendo pur tuttavia la seduta sudetta, presenti i sù indicati decurioni, il Signor Sindaco ha dato lettura del detto Ufficio del Signor Sottointendente con tutti i cennati pezzi in appoggio. Il Decurionato è venuto alla redazione de' Statuti di Polizia rurale in tre copie espresse nei seguenti articoli.

1. Quelli che incomprano le strade pubbliche con qualsiasi materiale o le guastano sporcandole sono multati di carlini quindici in rapporto alle strade interne abitate e di carlini dieci per le strade di campagna, potendosi solo per necessità di costruzione incomprare per pochi giorni di materiale meramente necessario per tale costruzione dandone avviso al Corpo Municipale.
2. Le strade pubbliche intorno alla Comune comprese dalla Piazza debbano spazzarsi da' particolari, cioè ciascuno spazzare quel tanto ch'è vicino, ed avante la sua casa, o macazino, con ammonticchiare la spazzatura in luogo meno incomodo la quale poi restarà a cura del Primo Eletto per farla togliere dai servienti, e mangando ciascuno individuo sarà multato di carlini due in ciascuna manganza ed il Primo Eletto avrà la cura dare un piccolo compenso a servienti.

3. I proprietari delle case cadente frà giorni 4 dall'avviso, che si rifarà dall'Autorità Municipale debbano eseguire quello che li verrà prescritto, altrimenti il prescritto sarà eseguito dall'istessa Autorità alle loro spese, avendo luogo questo regolamento anche per le materie, o sia parracine, che minacciano cadere per le vie di campagna.
4. Quelli che si avvalgono o pure occupano un fondo, o un suolo del pubblico all'avviso, che gli sarà dato dall'Autorità Municipale lo debbono subito ridurre al pristino stato, altrimenti farsi dalla espressata Autorità a danno di essi controventori, e saranno multati di ducati 6 per i luochi abitati e ducati 3 per i luochi di campagna.
5. Quelli che tralgono in aria furgori, o altri fuochi artificiali, similmente quelli che scagliano in aria pietre o sia colle mani o sia frombola sono multati a giudizio dell'Autorità Municipale ed a pacare il danno che forse potrebbe accadere, avendola questo regolamento anche contro quelli che si sfidano a pietre anche nelle pubbliche strade come altresì che tirano pietre nelle finestre, porte, vetrati, tetti, e mura di qualunque edificio così nelle campagne come nell'interno del Comune.
6. Quelli che non hanno cura di custodire menticatti, o furiosi, o animali feroci ed altri animali nocivi, in modo che girano per le strade siano arrestati per giorno uno, e multati di carlini 30 oltre la pena fiscale se siegue danno.
7. I somarrari e tutti coloro che guidano i loro somarri correndo per le pubbliche strade saranno multati di carlini 10, per il danno che potranno fare saranno arrestati per far d...to alle pene fiscali.
8. Tutti quelli che guidano i loro somarri per le strade abitate del Comune, e specialmente per la pubblica piazza, debbono portare per la capezza i loro somarri, altrimenti facendo e rendendosi manchevole il conduttore sarà multato di carlini 10 per ogni manganza.
9. Che non sia a ciascheduno permesso di mandare per le strade degli abitati i porci e trovandosi il patrone debba pagare multa carlini 2 la volta.
10. Che sia a tutti proibito di buttare nelle pubbliche strade degli abitati brodo, o altro liquido puzzolente. Il controvendore sarà multato di carlini quindici, e facendo qualche danno rifarlo xché conviene a soffrire.
11. È proibito a chiunque di mettere letame nelle pubbliche strade in qualunque parte, e particolarmente vicino alle porte dell'abitazioni, ancorché vicino alle porte proprie. Il controvendore sarà multato per la prima volta di carlini dieci e costretto a scomprare il luogo al primo avviso, mancando o essendo regidivo debba pagare la multa di carlini venti a beneficio del Comune. Similmente è proibito ai venditori di baccalà e stocco di spugnarle nei luoghi centrali degli abitati, e come continua esalazione ed emanazione pestifera porterebbero del danno alla salute pubblica e facendolo saranno multati di carlini quindici, dovendo eseguire la detta espugnazione fuori dagli abitati, per quando è possibile ad ispezzione del Corpo Municipale.
12. I scoli della casa de' particolari, che da un antico tempo si gettavano nelle pubbliche strade debbono mantenersi in modo che non diano incomodo al pubblico per quanto sia possibile e conservare la polizia delle strade, resta perciò proibito a chiunque cacciarne di nuovo sulle pubbliche strade, usando al contrario sarà multato di carlini quindici.
13. Che tutti i canali di campagna che danno scolo alle acque piovane non si debbono da che chi sia traviare da quello antico sentiero in cui si trovano, o pure rimuoverli da quei siti ove saranno situati dalla Autorità Municipale secondo il bisogno, come pure debbonsi dar corso a quei canali già chiusi al primo avviso del Corpo Municipale, ove appurante (?) ne vestigii o pure corsi, che vi siano stati, i controvenditori di ciascuno dei sudetti casi sarà multato da carlini quindici a trenta oltre alla refactione del danno avvenuto.
14. Chiunque proprietario di vigneto a costo a strade pubbliche debba essere tenuto togliere le pietre cadute nelle suddette strade dalle macerie, affinché la strada si conserva sempre scombra da tale frattura, e polire per quanto sia possibile, altrimenti sarà multato ciascuno di carlini cinque e sarà polita la strada a sue spese.

15. Ogni proprietario di fondo lunche le vie pubbliche sarà nell'obbligo di trongare due volte l'anno la siepe purgandola dalle frasche, rovine, ed altre che possa rendere incomodo al transito ed in caso d'inadempimento sarà soggetto ciascuno alla multa di carlini 6 a beneficio della cassa comunale. Lo stesso s'entendo per coloro che hanno alberi con i rami pendenti e che impediscono il transito nelle pubbliche strade.

16. È proibito a chiunque di portare a pascolare animali di qualunque sorta nei boschi, selve e territorio altrui. I controvenditori saranno multati di carlini quindici oltre il danno che ne potrebbe avvenire, l'istesso s'entendo ancora per quelli che vanno a fare dell'erba nelle campagne coltivate.

Con patto espresso che il quarto delle multe debba andare a beneficio del Servente che farà la controvenzione per animarli alla vigilanza di tale controvenzione.

Ciò deliberato se n'è ridatto il presente Verbale, e s'è sciolta la seduta.

Antonio Di Scala Sindaco

Giorgio Iacono

Gaetano Di Scala

Nicolanello Scala

giorgio vuoso